

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 302)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1958
(V. Stampato n. 406)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

(BO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(COLOMBO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 DICEMBRE 1958

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

«La sovrimposta addizionale, nella misura così ridotta, sarà abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958».

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 2-bis.

Sulle giacenze di benzina, superiori ai 20 quintali, esistenti alle ore ventiquattro del 31 ottobre 1958 presso ogni deposito, stazione di servizio o apparecchio di distribuzione automatica, per uso commerciale, per i quali esiste l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è concesso il rimborso nella misura del 50 per cento della sovrimposta addizionale istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

È altresì concesso il rimborso, nella misura del residuo 50 per cento, della sovrimposta addizionale sulle giacenze di benzina, superiori ai 20 quintali, esistenti, presso ogni deposito, stazione di servizio o apparecchio di distribuzione automatica per uso commerciale, alle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958.

Sono esclusi dal rimborso il carburante per turboreattori, la benzina avio e quella

non assoggettata alla sovrimposta addizionale tanto nella misura intera quanto nella misura ridotta.

Art. 2-ter.

Per conseguire il rimborso gli esercenti degli impianti di cui al precedente articolo devono presentare, non oltre il 10 gennaio 1959, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, diretta all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione trovasi l'impianto.

La istanza, valevole come denuncia ai fini della giacenza, deve contenere:

- a) il nominativo ed il domicilio dell'esercente l'impianto;
- b) la località dove si trova l'impianto;
- c) la quantità, espressa in peso, della benzina per la quale viene chiesto il rimborso.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accerta la regolarità della denuncia, provvede alla liquidazione della sovrimposta da rimborsare e trasmette gli atti alla competente Intendenza di finanza per l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Art. 2-quater.

Sui quantitativi di benzina erogati fino a tutto il 31 ottobre 1958 dalle aziende petrolifere agli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in eccedenza alle quantità ritirate dalle medesime aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, è accordato il rimborso della sovrimposta addizionale nella misura di lire 445 al quintale.

Sui quantitativi di benzina erogati dalle aziende petrolifere fino a tutto il 31 dicembre 1958, agli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in eccedenza alle quan-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tità ritirate dalle medesime aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di lire 445 al quintale, è accordato il rimborso della sovrimposta stessa nella misura di lire 445 al quintale.

Art. 2-*quinquies*.

Chiunque presenta denuncia infedele decade dal beneficio del rimborso, ed è punito con la multa dal doppio al decuplo della sovrimposta addizionale corrispondente alla differenza fra la giacenza denunciata e quella esistente, e comunque non inferiore a lire 200 mila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

La disposizione di cui al comma precedente è stabilita in deroga all'articolo 24 del Codice penale.

Art. 2-*sexies*.

Alla copertura dell'onere, derivante dai rimborsi di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*quater*, si fa fronte con la riduzione di lire 300 milioni dallo stanziamento del capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

Decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 252 del 18 ottobre 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1957, n. 754;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di mantenere in vigore nella misura del cinquanta per cento la sovrimposta addizionale sulla benzina istituita con il primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, anche dopo la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle misure adottate per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il bilancio, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1958 la sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, è mantenuta in vigore nella misura del cinquanta per cento.

Art. 2.

La sovrimposta addizionale di lire 1780 al quintale, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, non è dovuta, a decorrere dal 23 novembre 1956 e fino al 31 ottobre 1958, sulla benzina destinata all'Amministrazione della difesa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1958.

GRONCHI

FANFANI - PRETI - BO - TOGNI - MEDICI -
ANDREOTTI - GONELLA - COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.